



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 11/05/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2015, n. 732

Art. 28 L.R. n. 37/85, così come modificato dall'art. 22 della L.R. 19/2010: Rideterminazione sanzioni amministrative nel settore delle attività estrattive.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attività Estrattive riferisce quanto segue.

Il contrasto all'abusivismo estrattivo costituisce una delle funzioni principali dell'Ente Regione in materia di attività estrattive, non solo alla luce delle specifiche competenze in materia di vigilanza e controllo, ma anche ai fini del perseguimento della tutela dell'integrità del territorio e della salvaguardia delle risorse minerarie, la cui corretta gestione e valorizzazione costituisce attività di interesse pubblico.

Il controllo della legalità e il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie sono funzioni essenziali, anche al fine di garantire agli esercenti del settore di operare in condizioni ottimali di sicurezza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme di concorrenza.

La stessa introduzione del principio dell'onerosità dell'attività estrattiva e degli obblighi e degli oneri di sicurezza previsti dalle specifiche normative in materia non possono che costituire un vantaggio per chi esercita legittimamente l'attività estrattiva.

In tal senso, la Regione Puglia ha posto in essere diverse azioni volte a rendere più efficace il controllo del territorio con specifico riferimento alle attività estrattive, implementando all'interno dell'Ufficio competente, un Sistema informativo Territoriale dedicato alle cave e potenziando le attività di controllo e vigilanza tramite una specifica convenzione con il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri.

La legge regionale n. 37/85 e s.m.i. rappresenta, ancor oggi, la normativa di riferimento nel territorio regionale con riguardo alla coltivazione delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o condizione fisica, appartenenti alla seconda categoria ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. L'articolo 8 della suddetta legge, così come modificato dalla L.R. n. 19/2010, ha sancito che il rilascio dell'autorizzazione regionale e l'esercizio dell'attività estrattiva sono a titolo oneroso e ha demandato alla Giunta regionale la fissazione dei criteri per la determinazione degli oneri finanziari a carico dei titolari dell'autorizzazione, in relazione alla quantità e tipologia dei materiali estratti nell'anno precedente, nonché i criteri per la ripartizione dei relativi proventi tra Regione, Province e Comuni.

La summenzionata legge n. 37/85 regola, altresì, le attività in materia di controllo e vigilanza sulle attività estrattive e in particolare individua, all'art. 28, le sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi previsti dalla medesima legge in capo all'esercente.

Successivamente, l'art. 22 della L.R. 19/2010 ha sostituito il disposto normativo dell'articolo 28 della L.R. 37/85, e ha statuito che "le sanzioni amministrative per la violazione delle norme di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 sono determinate annualmente con delibera di Giunta regionale". Con la L.R. 19/2010, il Legislatore

regionale ha voluto, quindi, da un lato sancire la necessità di aggiornare gli importi previsti nel testo dell'art. 28 della l.r. 37/85 e dall'altro creare un sistema di determinazione delle sanzioni più snello e veloce, demandando tale competenza all'Organo Esecutivo.

A tale previsione della legge regionale n. 19/2010, non ha, fino ad oggi, fatto seguito una Delibera di Giunta che individuasse gli importi delle suddette fattispecie sanzionatorie. In presenza, dunque, di un vuoto normativo generato dalla modifica introdotta dalla L.R. n. 19/2010, ed in assenza di una previsione aggiornata annualmente, l'Ufficio, al fine di non paralizzare l'attività amministrativa e sanzionatoria, ha, nelle more che fosse adottata la summenzionata DGR, continuato ad applicare le disposizioni contenute nella L.R. 37/85, così come originariamente formulate.

Le sanzioni disposte dalla legge n. 37/85, in materia di attività estrattiva, abbisognano, pertanto, di un doveroso aggiornamento, non essendo più congrue e commisurate alle violazioni perpetrate e avendo perso, di conseguenza, il necessario effetto dissuasivo, anche in considerazione dell'alto valore commerciale di alcune varietà di materiali estratti nel territorio regionale.

La presente proposta di delibera di Giunta nasce, quindi, dalla necessità di rafforzare lo strumento sanzionatorio della legge regionale n. 37/85 e prevedere nuovi importi delle sanzioni più incisivi ed efficaci. In tal modo, si intende creare un deterrente forte nei confronti di coloro che pongono in essere condotte illecite.

Preso atto della necessità di aggiornare gli importi delle sanzioni disposte dal succitato art. 28 della legge regionale n. 37/1985, in ottemperanza al disposto della L.R. 19/2010 e al fine di garantire una maggiore incisività all'intervento dell'Ufficio Attività Estrattive nelle funzioni di vigilanza e controllo, fermi restando i provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 2, 7, 8, 9 e 22 della L.R. n. 37/85, si propone di rimodulare le sanzioni amministrative previste dalla L.R. n. 37/85 tenendo conto, in primo luogo, della rivalutazione economica che gli importi stessi hanno subito fino ad oggi.

Al fine di creare un reale effetto dissuasivo, i valori economici delle sanzioni amministrative sono stati stabiliti anche a seguito di una ricognizione delle normative vigenti in materia di attività estrattive nelle altre regioni italiane, dalla quale è emerso che le sanzioni amministrative pecuniarie previste hanno importi sensibilmente più alti per violazioni analoghe a quelle contemplate dalla l.r. 37/85. In particolare, a mero titolo esemplificativo, per la coltivazione effettuata in assenza di titolo autorizzativo, l'importo medio della relativa sanzione amministrativa comminata dalle leggi regionali esaminate è superiore anche di dieci volte rispetto all'importo previsto dall'attuale apparato sanzionatorio in Puglia.

L'assetto sanzionatorio proposto con il presente provvedimento trova, dunque, la sua ratio nella differente gravità che questa amministrazione vuole attribuire alle diverse tipologie di violazioni degli obblighi di legge. In tal senso, l'attività di cava esercitata in assenza dell'autorizzazione costituisce senza dubbio la violazione più grave, per la implicita pericolosità, insita in tale fattispecie, in termini di salute e sicurezza dei lavoratori, di tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché di sleale concorrenza. Per tutto quanto summenzionato, si propone di rimodulare gli importi delle sanzioni amministrative, così come di seguito riportato:

1. **ATTIVITÀ DI RICERCA ABUSIVA:** Chiunque esercita attività di ricerca di materiali, così come definiti all'art. 1 della l.r. n. 37/85, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della stessa legge è punito con una sanzione amministrativa nella misura non inferiore a euro 2.000,00 ed un massimo di euro 8.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati;
2. **ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE ABUSIVA ESERCITATA DAL SOGGETTO AUTORIZZATO ALLA SOLA RICERCA:** Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2 esercita attività di coltivazione in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della l.r. n. 37/85 è punito con una sanzione amministrativa nella misura non inferiore euro 3.000,00 ed un massimo di euro 30.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati.
3. **ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE ABUSIVA** Chiunque svolge attività di cava in assenza

dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 e 9 è punito con una sanzione amministrativa nella misura minima non inferiore ad euro 8.000,00 ed un massimo di euro 80.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati.

3.1. ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE IN DIFFORMITÀ: Chiunque eserciti l'attività di cava oltre il termine indicato e/o in difformità da quanto disposto nel provvedimento di autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con una sanzione amministrativa nella misura minima non inferiore a ad euro 3.000,00 ed un massimo di euro 30.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati.

3.2. MANCATO VERSAMENTO DEGLI ONERI: Il mancato versamento degli oneri di cui al comma 4 bis dell'art. 8 della l.r. 37/85 è punito con una sanzione amministrativa nella misura minima non inferiore ad euro 1.000,00 ed un massimo di euro 10.000,00;

4. INOTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI D'INFORMAZIONE: Coloro che non forniscono dati, notizie e chiarimenti richiesti, ai sensi della L.R. 37/85, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

Chiunque effettua attività di estrazione abusiva, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, deve corrispondere, altresì, il pagamento degli oneri sulle attività estrattive, di cui al comma 4 bis dell'art. 8 della l.r. 37/85, così come già deliberato dall'esecutivo regionale con DGR n. 324/2015.

La sanzione è quantificata, al momento in cui è accertata la violazione, tenendo conto dei criteri individuati dalla disciplina generale in materia di sanzioni amministrative, richiamati dall'art. 11 della legge n. 689/81, ed in particolare della gravità e della durata della violazione, dell'entità del danno provocato, dell'opera svolta dall'operatore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle eventuali reiterazioni e delle condizioni economiche dello stesso.

Si rappresenta che ad oggi, al trasferimento al Servizio Ecologia delle competenze e delle funzioni inerenti l'Ufficio Attività Estrattive, avvenuto con D.G.R. n.1845 del 09/09/2014 e D.P.G.R. n. 653 del 01/10/2014 "Servizio Attività Economiche e Consumatori e Servizio Ecologia - Modifica funzioni", non è seguito il trasferimento di gestione dei capitoli della UPB 2.1.6 - "Attività Estrattive" collegati. Nelle more del perfezionamento di tale trasferimento, il Dirigente Attività Economiche Consumatori sottoscrive la presente esclusivamente al fine di autorizzare la gestione finanziaria dei capitoli inerenti la presente deliberazione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria in entrata in favore del Bilancio regionale.

Le suddette entrate saranno accertate nel momento del realizzo al pertinente capitolo di entrata del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 22, comma 3, della L.R. n. 19/2010.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente dell'Ufficio competente e del Dirigente del Servizio Ecologia che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico che qui si intende integralmente riportata;

di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria alla creazione di un nuovo capitolo di entrata come da prospetto sulla Copertura Finanziaria.

di rideterminare gli importi delle sanzioni amministrative, fermi restando i provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 2, 7, 8, 9 e 22 della L.R. n. 37/85, così come di seguito specificato:

1. **ATTIVITÀ DI RICERCA ABUSIVA:** Chiunque esercita attività di ricerca di materiali, così come definiti all'art. 1 della l.r. n. 37/85, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della stessa legge è punito con una sanzione amministrativa nella misura non inferiore a euro 2.000,00 ed un massimo di euro 8.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati;

2. **ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE ABUSIVA ESERCITATA DAL SOGGETTO AUTORIZZATO ALLA SOLA RICERCA:** Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2 esercita attività di coltivazione in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della l.r. n. 37/85 è punito con una sanzione amministrativa nella misura non inferiore euro 3.000,00 ed un massimo di euro 30.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati.

3. **ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE ABUSIVA** Chiunque svolge attività di cava in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 e 9 è punito con una sanzione amministrativa nella misura minima non inferiore ad euro 8.000,00 ed un massimo di euro 80.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati.

3.1. **ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE IN DIFFORMITÀ:** Chiunque eserciti l'attività di cava oltre il termine indicato e/o in difformità da quanto disposto nel provvedimento di autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con una sanzione amministrativa nella misura minima non inferiore a ad euro 3.000,00 ed un massimo di euro 30.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati.

3.2. **MANCATO VERSAMENTO DEGLI ONERI:** Il mancato versamento degli oneri di cui al comma 4 bis dell'art. 8 della l.r. 37/85 è punito con una sanzione amministrativa nella misura minima non inferiore ad euro 1.000,00 ed un massimo di euro 10.000,00;

4. **INOTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI D'INFORMAZIONE:** Coloro che non forniscono dati, notizie e chiarimenti richiesti, ai sensi della L.R. 37/85, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

Chiunque effettua attività di estrazione abusiva, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, deve corrispondere, altresì, il pagamento degli oneri sulle attività estrattive, di cui al comma 4 bis dell'art. 8 della l.r. 37/85, così come già deliberato dall'esecutivo regionale con DGR n. 324/2015.

In ogni caso, la citata norma regionale stabilisce che le somme vengano introitate maggiorate degli interessi legali e che il versamento dilazionato possa avvenire sino a un massimo di ventiquattro mensilità "allorquando, risultando impossibile la riscossione immediata e integrale degli stessi, sussiste la convenienza per l'Amministrazione regionale al recupero dilazionato".

di demandare al Dirigente del Servizio Ecologia, o suo delegato, la trasmissione degli atti al Servizio Contenzioso della Regione Puglia, qualora l'operatore ometta di corrispondere le suddette sanzioni;

di demandare al Dirigente del Servizio Ecologia, o suo delegato, l'applicazione e la gestione di quanto stabilito con il presente provvedimento;

di disporre la pubblicazione, a cura del Servizio Ecologia, sulle pagina web del Servizio;

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) della presente

deliberazione, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
